SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 277

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508.

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aventi diritto alla indennità di accompagnamento

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

Art. 3.

Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Art. 4.

Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

Art. 6.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 406/1968 reca «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili».

— La legge n. 18/1980 reca «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

Note all'art. 2:

— La legge n. 656/1986 concerne «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra». Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della predetta legge è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle *C, G, M, N* ed *S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui all'art. 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1° gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della predetta legge n. 656/1986 è il seguente:

«L'indennità di assistenza è concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente art. 2, comma 2:

	dal 1° gennaio 1985	dal 1° gennaio 1986
Lettera *A*	384.000	506.880
» *A*-bis	335.000	442.200
» *B*	296.000	390.720
» *C*	260.000	343.200
» *D*	220.000	290.400
» *E*	182.000	240.240
» *F*	143.000	188.760
» *G*	105.000	138.600
» *H*	69.000	91.080

I commi quinto e sesto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

"La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera *A*, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1° gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera *A*; dal 1° gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera *A*-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A*-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986"».

— La tabella *E*, lettera *A*, n. 1, allegata alla legge n. 656/1986, è la seguente:

«Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente».

— La tabella *E*, lettera *A*-bis), allegata alla legge n. 656/1986 è la seguente:

«1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986)».

— Per il titolo della legge n. 18/1980 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14-*septies* del D.L. n. 663/1979, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, è il seguente:

«Art. 14-*septies*. — Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definita "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dalla applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni è fissato in L. 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando parzialmente l'accantonamento "potenziamento del Corpo della guardia di finanza".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 656/1986, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 381/1970 concernente «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» è il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

— Per il testo dell'art. 14-*septies* del D.L. n. 663/1979 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 656/1986 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14-*septies* del D.L. n. 663/1979 si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 recante conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, è il seguente:

«Art. 13 (*Assegno mensile*). — Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il 18° e il 65° anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilità con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 118/1971 è il seguente:

«Art. 17 (*Assegno di accompagnamento*). — Ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di L. 12.000 per tredici mensilità.

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3063):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 28 luglio 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 settembre 1988, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 21 e 22 settembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 5 ottobre 1988.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1347):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 17 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3063/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'8 novembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione e approvato l'11 novembre 1988.

88G0583

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e dal regio decreto 28 febbraio 1986, n. 95;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 30 e 31 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dal seguente nuovo articolo:

Art. 30. — *Laurea in medicina e chirurgia.*

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

G) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREA.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

L) IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
genetica molecolare.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
neurocitologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale;
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrandó le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrat..

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;
b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
gerontologia e geriatria;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
chirurgia dei trapianti;
chirurgia sperimentale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;
medicina preventiva dei lavoratori;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 205

88A4601

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1986, per il ripianamento delle esposizioni debitorie degli ex enti ospedalieri nei confronti delle aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, fra l'altro, misure per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 382 del 1987, ove si dispone che le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, vengono assunte a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

Visto, altresì, l'art. 8 del richiamato decreto-legge n. 382 del 1987, ove si dispone, fra l'altro:

che le aziende di credito, che vantano crediti ai sensi del precedente art. 7, provvedano a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato un'istanza, corredata da apposita certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

che l'estinzione delle esposizioni debitorie, di cui al precedente art. 7, nei confronti delle aziende di credito abbia luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende stesse di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987, come risulta modificato dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1988, con cui sono stati determinati i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze e delle certificazioni di cui all'art. 8 del citato decreto-legge n. 382 del 1987;

Vista le lettera in data 27 settembre 1988, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo da ripianare per il titolo in questione, e accertato con le modalità suindicate, ammonta a complessive L. 454.731.536.827, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante del presente decreto;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 382 del 1987, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 454.753.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, importi opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco all'allegato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 454.753.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° gennaio 1986;

tasso d'interesse: 13,25% annuo, pagabile con le modalità indicate al successivo art. 4;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1991;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 382 del 1987, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'unito elenco, facente parte integrante del presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazoni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale;

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

Le cedole scadute il 1° gennaio degli anni 1987 e 1988 verranno corrisposte unitamente alla cedola di scadenza 1° gennaio 1989; le rimanenti due cedole saranno pagabili il 1° gennaio degli anni 1990 e 1991.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1991.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verrano aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; i medesimi istituti provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali della Banca stessa intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo riconosciuto a norma del citato decreto-legge n. 382 del 1987; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, al momento dell'incasso delle prime tre cedole d'interesse, stabilito all'art. 4 del presente decreto; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti delle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1987, N. 382, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 456» «RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni; rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo; verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni; in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo; in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1991, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 247

ALLEGATO

Aziende di credito	Sede legale	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1) Banca della Capitanata	S. Severo (Foggia)	211.650.317	212.000.000
2) Banca cattolica popolare	Molfetta (Bari)	17.805.821	18.000.000
3) Banca commerciale italiana	Milano	3.898.348	4.000.000
4) Banca credito agrario bresciano	Brescia	1.745.450.495	1.746.000.000
5) Banca del Friuli	Udine	1.949.692.946	1.950.000.000
6) Banca nazionale del lavoro	Roma	3.555.063.149	3.556.000.000
7) Banca sannitica	Benevento	158.323.962	159.000.000
8) Banca Tamborino San Giovanni	Alessano (Lecce)	40.001.577	41.000.000
9) Banca Venturi	Copertino (Lecce)	14.930.600	15.000.000
10) Banca Vincenzo Tamborino	Maglie (Lecce)	133.876.013	134.000.000
11) Banca popolare di Ancona	Ancona	292.550.558	293.000.000
12) Banca popolare di Apricena	Apricena (Foggia)	66.900.463	67.000.000
13) Banca popolare di Bari	Bari	179.727.890	180.000.000
14) Banca popolare di Cividale	Cividale del Friuli (Udine)	1.831.122.910	1.832.000.000
15) Banca popolare di Gemona	Gemona del Friuli (Udine)	1.102.956.340	1.103.000.000
16) Banca popolare di Novara	Novara	60.300.690	61.000.000
17) Banca popolare della Murgia	Altamura (Bari)	2.360.204.957	2.361.000.000
18) Banca popolare di Spoleto	Spoleto (Perugia)	305.495.436	306.000.000
19) Banca popolare sud Puglia	Matino (Lecce)	84.429.202	85.000.000
20) Banca popolare udinese	Udine	2.750.366.852	2.751.000.000
21) Banco di S. Geminiano e S. Prospero	Modena	20.823.922	21.000.000
22) Banco di Napoli	Napoli	220.997.139.298	220.998.000.000
23) Banco di Roma	Roma	4.323.476.887	4.324.000.000
24) Banco di Santo Spirito	Roma	112.425.331.977	112.426.000.000
25) Banco di Sicilia	Palermo	23.664.844.271	23.665.000.000
26) Cassa di risparmio di Ancona	Ancona	56.721.939	57.000.000
27) Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2.674.306.638	2.675.000.000
28) Cassa di risparmio di Fermo	Fermo (Ascoli Piceno)	518.174.704	519.000.000
29) Cassa di risparmio di Foligno	Foligno (Perugia)	3.140.588.680	3.141.000.000
30) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	2.867.871.194	2.868.000.000
31) Cassa di risparmio di Lucca	Lucca	570.723.194	571.000.000
32) Cassa di risparmio di Orvieto	Orvieto (Terni)	117.854.124	118.000.000
33) Cassa di risparmio di Perugia	Perugia	341.334	1.000.000
34) Cassa di risparmio di Pesaro	Pesaro	694.719.579	695.000.000
35) Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino	Pescara	2.388.765.979	2.389.000.000
36) Cassa di risparmio di Puglia	Bari	317.596.236	318.000.000
37) Cassa di risparmio della provincia di Teramo	Teramo	300.190.512	301.000.000
38) Cassa di risparmio di Terni e Narni	Terni	16.337.572	17.000.000
39) Cassa di risparmio della provincia di Viterbo	Viterbo	518.494.702	519.000.000
40) Cassa di risparmio di Roma	Roma	40.818.563.135	40.819.000.000
41) Cassa di risparmio di Trieste	Trieste	689.752.748	690.000.000
42) Cassa di risparmio di Reggio Emilia	Reggio Emilia	3.798.134.025	3.799.000.000
43) Cassa di risparmio della Spezia	La Spezia	225.726.631	226.000.000
44) Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	Udine	12.988.029.409	12.989.000.000
45) Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane	Palermo	3.732.279.611	3.733.000.000
	Totale	454.731.536.827	454.753.000.000

88A4684

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 1988.

Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 1600/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1982, n. 938;

Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede lo stanziamento di lire 115 miliardi per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dai terremoti dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, con la quale vengono disposte misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le segnalazioni delle regioni interessate concernenti i danni subiti dal patrimonio edilizio a seguito dei terremoti sopracitati;

Visto il verbale della riunione del 19 ottobre 1988 indetta dal servizio opere pubbliche d'emergenza con la partecipazione del Gruppo nazionale difesa dai terremoti e dell'Istituto nazionale di geofisica, dal quale risulta l'elenco dei comuni che, pur non potendosi definire danneggiati, comprendono nel loro patrimonio edilizio alcune unità strutturali danneggiate dagli eventi sismici in argomento. Dal verbale risulta, altresì, relativamente al sisma del luglio 1987 nella regione Marche, la individuazione di due zone che comprendono edifici con diversi livelli di danno subito e precisamente: zona *A* per maggior livello di danno e zona *B* per minor livello di danno;

Vista l'ordinanza n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1987, con la quale sono state assegnate rispettivamente la somma di lire 1.590 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e la somma di lire 1.930 milioni alla regione Emilia-Romagna per l'esecuzione delle opere urgenti e indifferibili finalizzate ad eliminare pericoli incombenti derivanti dalla inagibilità di alcuni edifici pubblici nonché la somma di lire 80 milioni alla regione Emilia-Romagna per lo studio sulla vulnerabilità degli edifici pubblici e privati ricadenti nel proprio territorio. Dette assegnazioni, per l'importo complessivo di lire 3.600 milioni, graveranno, comunque, sulla somma individuata nel dispositivo della presente ordinanza per il sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione della somma di lire 115 miliardi assegnata con la legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché di stabilire la disciplina tecnico-procedurale per l'assegnazione dei contributi per il ripristino degli edifici danneggiati dai terremoti citati in titolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma.

Dispone:

Capo I

RIPARTIZIONE DELLE SOMME

Art. 1.

La somma di lire 115 miliardi di cui al comma 8, art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni interessate, è così ripartita:

lire 20 miliardi per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani;

lire 50 miliardi per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia;

lire 40 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche;

lire 5 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio in provincia di Arezzo.

Le somme di cui al precedente comma, sono destinate nella misura minima del 50% agli interventi di ripristino del patrimonio pubblico e dell'edilizia di culto.

Capo II

COMUNI AMMESSI AI BENEFICI

Art. 2.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai sottoelencati comuni:

Sisma nei Castelli romani:

provincia di Roma:

Albano Laziale

Ariccia

Castel Gandolfo

Frascati

Genzano di Roma
Grottaferrata
Lanuvio
Marino
Nemi
Rocca di Papa
Velletri

provincia di Latina:

Aprilia
Cisterna di Latina

Sisma nelle province di Modena e Reggio Emilia:

provincia di Modena:

Campogalliano
Camposanto
Carpi
Finale Emilia
Medolla
Mirandola
Modena
San Felice sul Panaro
Soliera

provincia di Reggio Emilia:

Bagnolo in Piano
Boretto
Cadelbosco di Sopra
Campagnola Emilia
Campegine
Castelnovo di Sotto
Correggio
Fabbrico
Gattatrico
Gualtieri
Guastalla
Luzzara
Novellara
Poviglio
Reggio Emilia
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
Rubiera
Sant'Ilario d'Enza
San Martino in Rio
Scandiano

Sisma nella regione Marche:

provincia di Ascoli Piceno (zona *A*):

Altidona
Campofilone
Fermo
Lapedona
Montegranaro
Monte Urano
Pedoso
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Sant'Elpidio a Mare

(zona *B*):

Belmonte Piceno
Carassai
Cossignano
Cupra Marittima
Falerone
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Massignano
Monsampietro Morico
Montalparo
Montalto delle Marche
Montappone
Montottone
Montedinove
Montefiore dell'Aso
Monte Giberto
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Monterinaldo
Monterubbiano
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Moresco
Ortezzano
Petritoli
Ponzano di Fermo
Rapagnano
Ripatransone
Santa Vittoria in Materano
Servigliano
Torre San Patrizio

provincia di Macerata (zona *B*):
Civitanova Marche
Corridonia
Mogliano
Montecosaro
Montelupone
Monte San Giusto
Morrovalle
Petriolo
Porto Recanati
Potenza Picena
Sant'Angelo in Pantano

Sisma nelle province di Arezzo e Pesaro:

provincia di Arezzo:
Badia Tedalda
Sestino

provincia di Pesaro:
Belforte all'Isanzo
Carpegna
Casteldelci
Frontino
Maiolo
Montecopiolo
Pennabilli

Capo III

INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICO

Art. 3.

I comuni, le province e le comunità montane segnalano alle regioni gli edifici danneggiati di propria competenza con la valutazione del danno, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Per le opere di interesse statale, compresa l'edilizia di culto, le segnalazioni saranno inoltrate ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche o alle soprintendenze nel caso di edifici vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le regioni, i provveditorati e le soprintendenze, entro i successivi sessanta giorni, inviano al dipartimento della protezione civile l'elenco delle richieste di finanziamento, elencate secondo criteri di priorità fissati dagli enti medesimi anche sulla base di indagini di vulnerabilità effettuate mediante le apposite schede predisposte dal Gruppo nazionale difesa dai terremoti (G.N.D.T.). Ai fini dello svolgimento e coordinamento di tali indagini di vulnerabilità sugli edifici pubblici ricadenti nei comuni sopraelencati delle province di Modena e Reggio Emilia, resta valido quanto già disposto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987.

Con appositi decreti il ministro per il coordinamento della protezione civile assegna le somme agli enti di cui al comma precedente, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria.

Per gli interventi in argomento, si applica la normativa vigente in materia di opere pubbliche ed inoltre specificamente quanto previsto al successivo art. 11.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE PRIVATO

Art. 4.

Sono ammesse ai benefici della presente ordinanza le unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, danneggiate dagli eventi sismici in argomento e ricomprese nei comuni elencati nel precedente art. 2.

I contributi sono assegnati ai proprietari delle unità immobiliari che tali risultino al momento dell'emissione del buono contributo.

I progetti dei lavori devono prevedere il ripristino statico nonché il miglioramento o l'adeguamento dell'unità strutturale nei confronti di probabili futuri eventi sismici, come prescritto dalle specifiche norme tecniche vigenti in materia per le zone sismiche.

Art. 5.

Le istanze di contributo devono essere inoltrate al sindaco entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le istanze di contributo devono essere corredate da:

dichiarazione giurata di un professionista circa il nesso di causalità del danno subito;

rilievo dell'immobile;

valutazione provvisoria del contributo spettante.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale è pari all'80% della minore somma tra il costo della riparazione, così come risulta dal computo metrico-estimativo al lordo dell'I.V.A. e degli oneri tecnici, e un costo convenzionale determinato moltiplicando la superficie utile dell'unità immobiliare per lire 300.000/mq.

Il restante 20% resta obbligatoriamente a carico dei privati pena la decadenza dal contributo.

Il costo convenzionale non può comunque superare i 40 milioni.

La superficie utile è pari alla superficie di calpestio dell'unità immobiliare, comprese gli sguinci e le soglie di passaggio, assunta per intero nel caso di superficie residenziale abitativa e ridotta al 60% per tutte le altre destinazioni d'uso quali:

pertinenze dell'abitazione quali fondaci, cantine, depositi, autorimesse, ecc.;

locali per il commercio, artigianato, turismo, attività professionali, ecc.;

locali per attività industriale;

locali per attività agricola.

Per le unità produttive, le strutture edilizie, anche fisicamente distinte, costituiscono, ai fini della determinazione del contributo, un'unica unità immobiliare e, pertanto, beneficiano di un solo buono-contributo.

Eventuali unità abitative ricomprese nelle dette unità produttive possono beneficiare di un contributo autonomo, classificandosi esse come unità immobiliari a se stanti.

I contributi vengono assegnati mediante il rilascio di buoni-contributo secondo le modalità stabilite nell'allegato *A* alla presente ordinanza.

Art. 7.

Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in un condominio o, comunque, in una unità strutturale, l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso sarà prodotta una sola istanza di contributo per l'intera unità strutturale ed un'unica dichiarazione giurata, circa il nesso di causalità sisma-danno.

L'entità del contributo sarà pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

Art. 8.

Le deliberazioni condominiali relative agli interventi di ripristino sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui non si sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali sono assunte in conformità dell'art. 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tale fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità strutturali di intervento. In tal caso i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9.

L'assegnazione dei contributi avverrà fino all'esaurimento delle somme che saranno fissate per il settore privato con apposito decreto nell'ambito dei limiti stabiliti al precedente art. 1.

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti priorità riferite alle unità strutturali:

a) unità strutturale ove, per effetto del sisma, sia stata emessa ordinanza di sgombero che abbia colpito un residente o l'attività produttiva;

b) unità strutturale ove ci sia almeno una unità abitativa occupata da residenti;

c) tutte le altre unità strutturali.

All'interno di ogni priorità hanno precedenza le unità strutturali con abitazioni occupate da nuclei familiari di portatori di handicap.

Qualora le regioni, utilizzando l'apposita scheda predisposta dal G.N.D.T., abbiano disposto un piano di indagine di vulnerabilità degli edifici, eventualmente limitato a quelli per i quali è stata presentata istanza di contributo, ne danno comunicazione ai comuni interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. In tal caso ha precedenza, nell'ambito della priorità, l'unità strutturale a più elevato grado di vulnerabilità, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 10.

I comuni, esaminate le domande, attribuiscono le priorità definite dal precedente art. 9 e inviano i dati alla competente prefettura che, dopo esame, li trasmette al Dipartimento della protezione civile.

Sulla base delle disponibilità finanziarie, il Dipartimento della protezione civile, sentite anche le regioni interessate, individua le domande ammesse al finanziamento e, con apposito provvedimento, fissa il termine per la presentazione dei relativi progetti.

Relativamente al sisma dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani, dette individuazioni potranno essere effettuate anche tenendo conto del programma di recupero del patrimonio edilizio privato predisposto dalla provincia di Roma in alcuni comuni ricadenti nell'area dei Colli Albani.

Art. 11.

I progetti di riparazione devono essere redatti applicando la vigente normativa tecnica e i relativi provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 gennaio 1986, punto C. 9, e sono assoggettati a tutte le approvazioni di rito.

Nel caso di comuni, ricompresi tra quelli elencati al precedente art. 2, non classificati in zona sismica, l'applicazione delle norme tecniche avverrà assumendo per essi un grado di sismicità $S = 6$.

Nel caso di interventi sul patrimonio monumentale, si terrà conto delle raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 12.

Le opere ammesse a finanziamento compresa la quota parte del 20% obbligatoriamente a carico del privato, sono esclusivamente quelle di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, i progetti saranno approvati, dal punto di vista tecnico-amministrativo, da apposita

commissione comunale presieduta dal sindaco o suo delegato e composta dal segretario comunale, da un ingegnere civile appartenente all'ufficio tecnico comunale o, nel caso che l'ufficio tecnico ne sia sprovvisto, da un professionista appositamente convenzionato e da un rappresentante della regione.

Qualora l'intervento progettuale preveda modifiche di rilevanza architettonica la commissione acquisirà preventivamente anche il parere della commissione edilizia.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dallo stesso, e terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, possono essere ammesse, fermo restante il limite di contributo massimo previsto per ogni unità immobiliare.

Art. 13.

I controlli, a campione, vengono effettuati dal genio civile, secondo le vigenti disposizioni regionali, per quanto riguarda l'aspetto sismico e dall'ufficio tecnico del comune per quanto riguarda l'aspetto urbanistico-architettonico e più in generale il rispetto del progetto approvato sotto il profilo tecnico-amministrativo.

Art. 14.

La presente ordinanza, a cura dei sindaci, sarà diffusa, anche per stralci, a mezzo avviso pubblico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. *Buono contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è erogato mediante emissione di buoni conformi al modello allegato.

Detti buoni, entro i limiti di fondi assegnati dal prefetto, sono emessi dal sindaco o da un suo delegato e controfirmati dal segretario comunale previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno della spesa.

I sindaci ed i segretari comunali rispondono personalmente e in solido per le erogazioni dei fondi assegnati.

Il buono contributo è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento e consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo intestatario del buono è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono contributo salvo che essa venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori.

L'atto di cessione, da stipulare con scrittura privata, anche non autenticata, è comunicata al sindaco con lettera raccomandata.

I buoni contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso istituti di credito operanti nelle regioni interessate.

2. *Pagamento dei contributi.*

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta un'apertura di credito presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Dipartimento della protezione civile.

I pagamenti saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo oppure del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo è obbligatorio per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato.

3. *Rapporto con le banche.*

Per il pagamento dei buoni contributo verranno stipulate apposite convenzioni con istituti di credito che, nelle zone interessate, dispongono del più adeguato servizio di sportelli.

Gli istituti convenzionati accenderanno apposito conto corrente sul quale affluiranno i fondi che gli stessi istituti chiederanno all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base delle effettive necessità di cassa per il pagamento del previsto contributo concesso all'inizio dei lavori, nonché sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori stessi.

Non è ammessa la richiesta di fondi sulla base della semplice prenotazione dell'intero buono contributo.

Con cadenza mensile le banche invieranno una situazione finanziaria riepilogativa per ciascun comune sulla base di uno schema da definire in sede di convenzione.

4. *Rendicontazione.*

a) Rendiconto delle prefetture.

Il rendiconto amministrativo sarà reso dalle prefetture, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sulla base della documentazione che i comuni devono far pervenire alle stesse.

b) Rendiconto delle banche.

Le banche, quali «cassieri» nell'esecuzione dei pagamenti di buoni contributo, sono tenute alla resa del «conto giudiziale» nei termini e con le modalità previsti dall'art. 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonché dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. *Modello del buono contributo.*

N. .... di reg.

Data..

Comune di..................................

Provincia di...............................

Buono contributo emesso per i lavori di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del ....

(Ordinanza n. .... del .... del Ministro per il coordinamento della protezione civile)

Il presente buono contributo, di importo pari a lire.................. ...., è rilasciato a favore del sig. .... in qualità di proprietario, delegato dai proprietari (1) dell'unità strutturale ubicata in ...., via ...., n. ....

Il presente buono contributo rappresenta una quota non superiore all'80% dell'importo progettuale, restando a carico dei proprietari la rimanente quota non inferiore al 20%.

Il contributo verrà erogato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato 1 alla ordinanza in titolo che vengono di seguito riportate:

«*a)* in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune».

(*Omissis*).

«Con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato».

Il sindaco

....

Il segretario comunale

....

(1) Cancellare la parte che non riguarda.

88A4663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 377, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 29 dicembre 1984 del dott. Francesco Rizzo, notaio in Viareggio (Lucca), repertorio n. 129567/11734 al prezzo di L. 462.500.000, un immobile sito in Viareggio, via S. Francesco n. 59/61, costituito da un unico locale, al piano terra, per una superficie complessiva di mq 200 circa.

88A4656

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di componenti di alcune commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale n. 17751 del 18 ottobre 1988 l'ing. sup. Sitetto Francesco è stato nominato componente della tredicesima commissione elettorale circoscrizionale (Puglia-Basilicata) in sostituzione del dott. Flora Leonardo. L'ing. sup. Danese Domenico, il geom. Di Fresco Sergio Oscar, il coad. Marcugini Marco e l'operaio di seconda categoria Guagnozzi Francesco sono stati nominati membri della settima commissione elettorale circoscrizionale (Emilia-Romagna) in sostituzione rispettivamente del dott. Liverani Amedeo e dei signori La Torre Aldo, Gurreri Lorenzo e Antolini Leonardo. Il coad. Caso Vincenzo è stato nominato componente della dodicesima commissione elettorale circoscrizionale (Campania-Molise) in sostituzione del sig. Mario Sparice. La dott.ssa Leda Maddalena è stata nominata presidente dell'undicesima commissione elettorale circoscrizionale (Lazio-Umbria) in sostituzione del dott. Rocco Roberto. L'ing. Pujatti Vico e l'assistente Labartino Sergio sono stati nominati membri della sesta commissione elettorale circoscrizionale (Friuli-Venezia Giulia) in sostituzione rispettivamente dell'ing. Dolara Ezio e del sig. Peresson Silvio. Il consigliere Inzitari Anna Maria e la sig.ra Pampagnin Legranzini Luciana, coadiutore, sono state nominate membri della seconda commissione elettorale circoscrizionale (Lombardia) in sostituzione rispettivamente della sig.ra Abruzzese Luciana Rita Clelia e del sig. Bartolomeo Alfonso. Infine il geom. Bifolco Vincenzo è stato nominato membro della dodicesima commissione elettorale circoscrizionale (Campania-Molise) in sostituzione del sig. Fasano Michele.

Con decreto ministeriale n. 18688 del 31 ottobre 1988 l'ing. Salvatore Buonaccorso è stato nominato componente della terza commissione elettorale circoscrizionale (Liguria) in sostituzione del sig. D'Angelo Girolamo e il geom. Carpino Salvatore è stato nominato componente della quattordicesima commissione elettorale circoscrizionale (Calabria) in sostituzione del sig. Piroso Carlo.

Con decreto ministeriale n. 18832 del 3 novembre 1988 il coad. Cerzoso Francesco è stato nominato componente della sedicesima commissione elettorale circoscrizionale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani) in sostituzione della sig.ra Urso Adriana e il dottor Di Girolamo Salvatore, direttore di sezione, è stato nominato componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale (Veneto) in sostituzione del dott. Cangiano Pietro.

Con decreto ministeriale n. 18947 del 4 novembre 1988 l'assistente principale Scieri Nello è stato nominato componente dell'undicesima commissione elettorale circoscrizionale (Lazio-Umbria) in sostituzione del sig. Bondone Gianfranco.

Con decreto ministeriale n. 18686 del 31 ottobre 1988 è stato revocato il decreto ministeriale n. 3373 dell'11 febbraio 1988, all'art. 6, per la parte concernente la nomina a membro della quinta commissione elettorale circoscrizionale (Trentino-Alto Adige) del sig. Cicala Domenico, ed il sig. Carpaneto Maurizio è stato nominato membro della medesima commissione elettorale circoscrizionale.

88A4672

MINISTERO DEL TESORO

N. 226

Corso dei cambi del 21 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1290,750	1290,750	1290,60	1290,750	1290,750	1290,75	1290,760	1290,750	1290,750	1290,75
Marco germanico.	743,550	743,550	743,90	743,550	743,550	743,55	743,570	743,550	743,550	743,55
Franco francese.	217,550	217,550	217,70	217,550	217,550	217,55	217,550	217,550	217,550	217,55
Fiorino olandese	659,320	659,320	659,80	659,320	659,320	659,32	659,320	659,320	659,320	659,32
Franco belga	35,480	35,480	35,49	35,480	35,480	35,48	35,481	35,480	35,480	35,48
Lira sterlina.	2344,100	2344,100	2345 —	2344,100	2344,100	2344,10	2343,490	2344,100	2344,100	2344,10
Lira irlandese	1986,400	1986,400	1985 —	1986,400	1986,400	1986,40	1985,600	1986,400	1986,400	—
Corona danese	192,630	192,630	192,70	192,630	192,630	192,63	192,620	192,630	192,630	192,63
Dracma	8,949	8,949	8,95	8,949	—	—	8,949	8,949	8,949	—
E.C.U.	1540,200	1540,200	1540,75	1540,200	1540,200	1540,20	1540,170	1540,200	1540,200	1540,20
Dollaro canadese	1062,250	1062,250	1065 —	1062,250	1062,250	1062,25	1062,500	1062,250	1062,250	1062,25
Yen giapponese.	10,540	10,540	10,5350	10,540	10,540	10,54	10,543	10,540	10,540	10,54
Franco svizzero.	884,700	884,700	885,25	884,700	884,700	884,70	884,740	884,700	884,700	884,70
Scellino austriaco.	105,647	105,647	105,73	105,647	105,647	105,64	105,655	105,647	105,647	105,64
Corona norvegese.	196,640	196,640	196,75	196,640	196,640	196,64	196,810	196,640	196,640	196,64
Corona svedese	213,180	213,180	213,25	213,180	213,180	213,18	213,130	213,180	213,180	213,18
FIM	313,280	313,280	313,25	313,280	313,280	313,28	313,300	313,280	313,280	—
Escudo portoghese	8,929	8,929	8,92	8,929	8,929	8,92	8,918	8,929	8,929	8,92
Peseta spagnola.	11,295	11,295	11,30	11,295	11,295	11,29	11,294	11,295	11,295	11,29
Dollaro australiano.	1102,950	1102,950	1103 —	1102,950	1102,950	1102,95	1103,600	1102,950	1102,950	1103,40

Media dei titoli del 21 novembre 1988

Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,600
» » » 22- 6-1987/91	86,450
» » » 18- 3-1987/94	73,150
» » » 21- 4-1987/94	72,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,475
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,150
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,075
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,425
» » » » 1- 8-1984/91	99,400
» » » » 1- 9-1984/91	99,350
» » » » 1-10-1984/91	99,450
» » » » 1-11-1984/91	99,775
» » » » 1-12-1984/91	99,250
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	99,550
» » » » 18- 4-1986/92	96,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,875
» » » » 1-11-1987/92	97,725
» » » » 1-12-1987/92	97,475
» » » » 18- 6-1986/93	95,300
» » » » 17- 7-1986/93	95,825
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,600
» » » » 20-10-1986/93	96,525
» » » » 19-12-1986/93	96,050
» » » » 18-11-1987/93	96,975
» » » » 1- 1-1988/93	96,925
» » » » 1- 2-1988/93	96,825
» » » » 1- 3-1988/93	96,875
» » » » 1- 4-1998/93	97,300
» » » » 1-10-1987/94	98 —
» » » » 1- 2-1985/95	97,700
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,250
» » » » 1- 5-1985/95	93,125
» » » » 1- 6-1985/95	93,075
» » » » 1- 7-1985/95	94,650
» » » » 1- 8-1985/95	94,375
» » » » 1- 9-1985/95	94,875
» » » » 1-10-1985/95	95,175
» » » » 1-11-1985/95	95,800
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	98 —
» » » » 1- 2-1986/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,225
» » » » 1- 4-1986/96	94 —
» » » » 1- 5-1986/96	94 —
» » » » 1- 6-1986/96	94,075
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,175
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,700
» » » » 1-11-1986/96	95,375
» » » » 1-12-1986/96	95,875
» » » » 1- 1-1987/97	95,625
» » » » 1- 2-1987/97	95,300
» » » » 18- 2-1987/97	95,225
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,150
» » » » 1- 5-1987/97	94,150
» » » » 1- 6-1987/97	95,500
» » » » 1- 7-1987/97	95,550
» » » » 1- 8-1987/97	94,225
» » » » 1- 9-1987/97	97,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,400
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,700
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,375
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,625
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,725
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,575
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,450
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,120
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,500
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,350
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 5-1992	95 —
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,350
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	105,750
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	107,150
» » » » 1985/93 9,60%	104,950
» » » » 1985/93 9,75%	104,525
» » » » 1985/93 9,00%	101,975
» » » » 1983/93 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 6,90%	93,750
» » » » 1987/94 7,75%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21118

N. 227

Corso dei cambi del 22 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1284,800	1284,800	1284,90	1284,800	1284,800	1284,80	1284,880	1284,800	1284,800	—
Marco germanico.	743,200	743,200	743,30	743,200	743,200	743,20	743,190	743,200	743,200	—
Franco francese.	217,400	217,400	217,55	217,400	217,400	217,40	217,400	217,400	217,400	—
Fiorino olandese	658,990	658,990	659,40	658,990	658,990	658,99	659 —	658,990	658,990	—
Franco belga	35,448	35,448	35,48	35,448	35,448	35,44	35,459	35,448	35,448	—
Lira sterlina.	2343,800	2343,800	2346 —	2343,800	2343,800	2343,80	2344 —	2343,800	2343,800	—
Lira irlandese	1984,250	1984,250	1984,50	1984,250	1984,250	1984,25	1983,540	1984,250	1984,250	—
Corona danese	192,520	192,520	192,60	192,520	192,520	192,52	192,510	192,520	192,520	—
Dracma	8,929	8,929	8,93	8,929	—	—	8,934	8,929	8,929	—
E.C.U.	1539,300	1539,300	1540,50	1539,300	1539,300	1539,30	1539,500	1539,300	1539,300	—
Dollaro canadese	1071,850	1071,850	1072,50	1071,850	1071,850	1071,85	1072 —	1071,850	1071,850	—
Yen giapponese.	10,569	10,569	10,56	10,569	10,569	10,56	10,565	10,569	10,569	—
Franco svizzero.	883,400	883,400	883,75	883,400	883,400	883,40	883 —	883,400	883,400	—
Scellino austriaco.	105,628	105,628	105,70	105,628	105,628	105,62	105,620	105,628	105,628	—
Corona norvegese.	196,650	196,650	196,60	196,650	196,650	196,65	196,640	196,650	196,650	—
Corona svedese.	212,900	212,900	213 —	212,900	212,900	212,90	212,880	212,900	212,900	—
FIM	313,030	313,030	313,30	313,030	313,030	313,03	313,200	313,030	313,030	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,92	8,910	8,910	8,91	8,920	8,910	8,910	—
Peseta spagnola.	11,295	11,295	11,30	11,295	11,295	11,29	11,299	11,295	11,295	—
Dollaro australiano.	1105,300	1105,300	1107 —	1105,300	1105,300	1105,30	1104,900	1105,300	1105,300	—

Media dei titoli del 22 novembre 1988

Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,800
» » » 22- 6-1987/91	86,450
» » » 18- 3-1987/94	73,100
» » » 21- 4-1987/94	72,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,250
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,150
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	99 —
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	99,425
» » » » 1- 8-1984/91	99,375
» » » » 1- 9-1984/91	99,350
» » » » 1-10-1984/91	99,425
» » » » 1-11-1984/91	99,750
» » » » 1-12-1984/91	99,200
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	98,500
» » » » 18- 4-1986/92	96,700
» » » » 19- 5-1986/92	96,350
» » » » 20- 7-1987/92	97,300
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 1-11-1987/92	97,725
» » » » 1-12-1987/92	97,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,325
» » » » 17- 7-1986/93	95,500
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,500
» » » » 20-10-1986/93	96,525
» » » » 19-12-1986/93	96,975
» » » » 18-11-1987/93	95,575
» » » » 1- 1-1988/93	96,800
» » » » 1- 2-1988/93	96,775
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1998/93	97,475
» » » » 1-10-1987/94	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1985/95	93,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,300
» » » » 1- 5-1985/95	93,100
» » » » 1- 6-1985/95	93,050
» » » » 1- 7-1985/95	94,850
» » » » 1- 8-1985/95	94,175
» » » » 1- 9-1985/95	94,650
» » » » 1-10-1985/95	95,100
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	95,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	93,900
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,150
» » » » 1- 9-1986/96	94,400
» » » » 1-10-1986/96	94,600
» » » » 1-11-1986/96	95,200
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,575
» » » » 1- 2-1987/97	95,200
» » » » 18- 2-1987/97	95,100
» » » » 1- 3-1987/97	94,825
» » » » 1- 4-1987/97	94,075
» » » » 1- 5-1987/97	94,025
» » » » 1- 6-1987/97	94,250
» » » » 1- 7-1987/97	94,700
» » » » 1- 8-1987/97	94,225
» » » » 1- 9-1987/97	97,575
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,225
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,550
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,725
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,275
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,800
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99,300
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,400
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,925
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,675
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,950
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,125
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,600
» » » » 1983/90 11,50%	101,650
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1987/91 8,75%	99,600
» » » » 1984/92 10,50%	107,250
» » » » 1985/93 9,60%	103,950
» » » » 1985/93 9,75%	104,800
» » » » 1985/93 9,00%	102 —
» » » » 1985/93 8,75%	102,050
» » » » 1986/94 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 6,90%	93,550
» » » » 1987/94 7,75%	95,800

88M22118

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 5 ottobre 1988 concernente: «Autorizzazione alla sezione di credito agrario del Banco di Sardegna, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1988).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Istituto di credito agrario per l'Italia centrale», leggasi: «Istituto *federale* di credito agrario per l'Italia centrale».

Alla pag. 10, nel dispositivo, al quarto rigo, dove è scritto: «Istituto di credito agrario per l'Italia centrale», leggasi: «Istituto *federale* di credito agrario per l'Italia centrale».

88A4687

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189